Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Martedì, 8 aprile 1924** — **Numero 84**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria · *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila · *F. Agnelli.* — Arezzo · *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno · *S. Benetta.* — Benevento · *E. Podio.* — Bergamo · *Anonima libraria italiana.* — Bologna · *L. Cappelli.* — Bolzano · *L. Trevisini.* — Brescia · *E. Castoldi.* — Cagliari · *G. Carta.* — Caltanissetta · *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta · *F. Abussi.* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro · *G. Mazzocco.* — Chieti · *E. Piccirilli.* — Como · *C. Nani e C.* — Cosenza · (*) — Cremona (*) — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara · *Taddei Soati.* — Firenze · *M. Mozzon.* — Foggia · *G. Pilone.* — Forlì · *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*) — Grosseto · *F. Signorelli.* — Lecco · *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno · *S. Belforte e C.* — Lucca · *S. Belforte e C.* — Macerata · (*) — Mantova · *G. Mondovì.* — Massa Carrara · *A. Zannoni.* — Messina · *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara · *R. Guaglio* — Padova · *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Successori Bruni Marelli.* — Perugia · (*) — Pesaro · *G. Federici.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa · *Librerie italiane riunite.* — Pola · *E. Schmidt.* — Porto Maurizio *S. Benedusi* — Potenza · (*) — Ravenna · *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L. Bonvicini.* — Roma · *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo · *G. Marin.* — Salerno · *N. Saracino.* — Sassari · *G. Ledda.* — Siena · *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G. Greco.* — Sondrio · *Zarucchi.* — Spezia · *A. Zacutti.* — Taranto · *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso · *Longo e Zoppelli.* — Trieste · *L. Cappelli.* — Udine · *Carducci.* — Venezia · *S. Serafin* — Verona · *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara · *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 425.

Approvazione dell'atto 27 febbraio 1924, aggiuntivo alla convenzione 31 agosto 1912 per la concessione della ferrovia Spoleto-Norcia-Piediripa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 ottobre 1912, n. 1131, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 31 agosto 1912, per la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie della ferrovia Spoleto-Norcia-Piediripa;

Visti il Nostro decreto 11 aprile 1915, n. 482, il decreto Luogotenenziale 19 aprile 1917, n. 708, e il Nostro decreto 1° agosto 1920, n. 1086, coi quali furono approvati gli atti addizionali spettivamente in data 31 marzo 1915, 31 marzo 1917 e 12 luglio 1920, recanti modifiche ai patti di concessione;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 431;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto 27 febbraio 1924, aggiuntivo alla convenzione 31 agosto 1912, per la concessione della ferrovia Spoleto-Norcia-Piediripa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 33. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3258.
Regolamenti concernenti l'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1970, col quale fu istituita l'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera predetta, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e modificato con decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 581; con Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1637 e con l'art. 6 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 700;

Visto il regolamento per la costituzione e funzionamento presso l'Opera medesima, del Collegio arbitrale centrale e dei collegi arbitrali provinciali, approvato con Nostro decreto 22 agosto 1919, n. 612;

Ritenuta la necessità di procedere alla riforma delle disposizioni contenute nei regolamenti predetti e di emanare il regolamento organico e quello pel trattamento di quiescenza del personale dell'Opera;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 28 dicembre 1923, n. 2304;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti regolamenti annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

b) regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale centrale e dei collegi arbitrali provinciali;

c) regolamento pel personale dell'Opera;

d) regolamento pel trattamento di quiescenza del personale e Cassa di previdenza.

Art. 2.

Sono abrogati i regolamenti approvati con i predetti decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 e Nostro decreto 22 agosto 1919, n. 1612, e le relative modificazioni sovraindicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 16. — GRANATA.

Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

TITOLO I.

Organizzazione e finalità dell'Opera nazionale.

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti istituita con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, provvede all'assistenza morale, economica, finanziaria e tecnica dei militari di truppa e degli ufficiali che hanno combattuto per la difesa della Patria.

L'Opera nazionale concorre anche, mediante la sua azione a favore dei combattenti, allo sviluppo delle condizioni tecniche, economiche e civili per la maggiore produttività delle forze di lavoro della Nazione.

Art. 2.

L'Opera nazionale ha personalità giuridica e gestione autonoma, e sede in Roma.

Il patrimonio dell'Opera nazionale è costituito da un capitale di fondazione di 300 milioni di lire, dai redditi netti di esercizio, da lasciti e donazioni di privati o di Enti.

Il capitale di fondazione è costituito dal provento delle oblazioni e, per la differenza, sino a concorrenza di 300 milioni, dagli utili netti conseguiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni nella gestione dei rischi di guerra in navigazione, tenuta per conto e nell'interesse dello Stato.

L'Opera nazionale dispone inoltre di tutti i mezzi che il tesoro dello Stato mette a sua disposizione per l'adempimento dei fini indicati negli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, e 6 del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374.

Art. 3.

L'attività dell'Opera nazionale, in adempimento agli scopi sanciti nell'art. 1, si svolge nel campo agrario, nel campo economico-sociale e nel campo finanziario.

L'Opera potrà, per il migliore raggiungimento dei propri fini, associare alla propria azione quella di altri Enti, Istituti ed Associazioni, promovendo anche, ove ne ravvisi l'opportunità, la costituzione di speciali Consorzi.

Art. 4.

L'Opera è amministrata da un Consiglio composto di 15 membri nominati con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio dei Ministri.

Dei quindici componenti il Consiglio di amministrazione, dodici saranno scelti, previo parere del Comitato nazionale dell'Associazione nazionale combattenti, fra combattenti che abbiano dato prova di particolare competenza in questioni attinenti all'attività dell'Opera nazionale, e tre saranno scelti fra funzionari dello Stato, possibilmente anch'essi combattenti, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale.

Il presidente è nominato in seno al Consiglio di amministrazione, con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio dei Ministri:

I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione fissa le direttive generali dell'attività dell'Istituto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; le richieste di attribuzioni di terreni e i relativi piani di

trasformazione, i progetti tecnici e finanziari dei lavori di bonifica idraulica ed agraria, i piani di quotizzazione e di ripartizione dei terreni; le alienazioni e l'acquisto di beni immobili; la partecipazione di capitale in altri Enti; la stipulazione di mutui e l'emissione di prestiti; la costituzione di Consorzi; e in generale delibera su qualunque argomento che sia demandato alla sua competenza dalle presenti disposizioni legislative e dai regolamenti di cui all'art. 54.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione potrà, in via di urgenza, prendere provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a riferirne al Consiglio stesso per la ratifica, nella prima adunanza successiva, da convocarsi entro un mese.

Art. 7.

Un direttore generale, nominato con decreto Reale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio dei Ministri, provvede ad attuare gli scopi dell'Istituto in conformità alle direttive segnate nelle presenti disposizioni legislative ed alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha la rappresentanza giuridica dell'Opera nazionale.

Il direttore generale può essere revocato con la stessa procedura di cui al primo comma del presente articolo, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'Opera nazionale ha, nei limiti e con le modalità che sono determinate mediante apposito regolamento di cui all'art. 54, impiegati amministrativi e tecnici, oltre gli incaricati di servizi speciali.

Gli impiegati dell'Opera sono assunti a tempo determinato; essi ed il direttore generale di cui all'articolo precedente, sono considerati pubblici ufficiali.

Tutto il personale, sia amministrativo che tecnico, deve essere scelto fra combattenti, tranne eccezionali casi di competenze speciali.

Il regolamento determina le norme per il trattamento degli impiegati.

Tutti gli impiegati assunti a tempo determinato godono di un trattamento di quiescenza con le modalità stabilite da speciale regolamento. Uguale trattamento è stabilito nei riguardi del direttore generale.

Art. 9.

E' data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previa intesa con le rispettive Amministrazioni centrali.

Art. 10.

L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicati, per l'approvazione, entro dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e appena adottate, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti di categoria; entro marzo, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto con la relazione morale e quella dei sindaci.

Sono pure soggetti a detta approvazione i regolamenti interni di cui all'art. 54, lettera *e*).

L'azione di controllo ordinario è esercitata da un Collegio di tre sindaci nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, altresì, ordinare ispezioni amministrative e verifiche di cassa, e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari, quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha, inoltre, facoltà di promuovere l'annullamento di ufficio delle deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento, e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione in dipendenza di dette violazioni o quando risultino gravi irregolarità amministrative. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri. L'amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di sei mesi.

Durante la vacanza dell'Amministrazione ordinaria l'Ente è amministrato da un Commissario nominato dal Presidente del Consiglio.

TITOLO II.

Azione agraria.

Art. 11.

L'azione agraria è diretta a costituire un patrimonio terriero per metterlo in valore e colonizzarlo.

Art. 12.

A costituire il patrimonio terriero predetto, concorrono:

1° I terreni acquistati dall'Opera;

2° I terreni espropriati in favore dell'Opera, a norma degli articoli seguenti.

L'Opera per lo svolgimento dell'azione agraria si serve, inoltre, dei terreni ad essa assegnati in enfiteusi o in affitto a lunga scadenza a norma pure degli articoli seguenti.

Art. 13.

L'Opera può chiedere il trasferimento in sua proprietà dei terreni soggetti ad obblighi di bonifica o suscettibili di importanti trasformazioni culturali che appartengono al patrimonio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, degli Enti ecclesiastici conservati e di altri Enti pubblici, oppure a privati proprietari.

Essa può chiedere, inoltre, l'assegnazione in enfiteusi od in affitto a lunga scadenza degli altri beni rustici appartenenti agli Enti pubblici predetti, quando la utilizzazione dei beni medesimi sia necessaria per l'adempimento dei suoi fini.

L'Opera corrisponde, rispettivamente, l'indennità di espropriazione od il canone enfiteutico od il prezzo di affitto nella misura e nei modi determinati a norma degli articoli seguenti.

Art. 14.

Il trasferimento di proprietà e l'assegnazione in enfiteusi od in affitto, di cui all'art. 13, sono ordinati con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto, quando trattasi di terreni appartenenti ad Enti pubblici, col Ministro da cui dipende l'Amministrazione interessata.

Il Sovrano provvedimento deve essere preceduto da una decisione del Collegio arbitrale centrale, costituito ai termini dell'art. 26, che riconosca, nei casi di trasferimento di proprietà l'obbligo della bonifica o la possibilità di importanti trasformazioni culturali; e nei casi di assegnazione in enfiteusi od affitto a lunga scadenza, riconosca la necessità di utilizzazione per l'adempimento dei fini dell'Opera.

Art. 15.

L'Opera promuove la decisione del Collegio centrale arbitrale con richiesta deliberata dal Consiglio di amministrazione.

La richiesta deve essere notificata al proprietario che risulti iscritto nei registri catastali od, in difetto, nei ruoli delle imposte fondiaria ed a coloro che, dai registri del conservatore delle ipoteche, risultino aver diritti sul fondo.

La richiesta deve essere, inoltre, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affissa, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune ove trovansi situati i beni.

Scaduti i quindici giorni dall'affissione, ed entro i trenta giorni successivi, chiunque abbia un diritto reale sul fondo può notificare all'Opera nazionale l'esistenza del suo diritto.

La richiesta è presentata al Collegio centrale arbitrale con la prova delle eseguite notificazioni, pubblicazione ed affissione e con a corredo i necessari documenti dimostrativi e, trattandosi di terreni suscettivi di trasformazioni culturali, con il piano dei relativi lavori.

Le controparti interessate possono presentare le loro opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della richiesta od entro il termine stabilito nel comma quarto del presente articolo, qualora trattisi degli aventi diritti indicati nel comma stesso cui non sia stata fatta particolare notificazione.

La decisione del Collegio centrale è notificata a coloro che, ai sensi dei precedenti commi, risultino aver diritti sui fondi. Contro la stessa è consentita soltanto opposizione dinanzi al Collegio medesimo entro quindici giorni dalla notificazione.

Il Collegio centrale decide definitivamente in merito a tali opposizioni e non è ammesso gravame nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

La decisione definitiva deve essere notificata agli opponenti.

La prima decisione del Collegio centrale che non sia impugnata, o la decisione definitiva nel caso di intervenute opposizioni, deve

essere pubblicata ed affissa nei modi prescritti nel comma terzo del presente articolo.

Art. 16.

L'Opera chiede il provvedimento di cui all'art. 14 producendo, entro il termine di 30 giorni dalla pronunzia definitiva del Collegio centrale arbitrale, copia della decisione del Collegio medesimo con la prova delle relative notificazioni e pubblicazioni.

Art. 17.

Con il Regio decreto di cui all'art. 14 si provvede definitivamente all'accoglimento od al rigetto della richiesta presentata dall'Opera, ai sensi dell'art. 16.

Il Sovrano provvedimento è emanato entro il termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta predetta. La mancata emanazione entro tale termine equivale a rigetto della richiesta medesima.

Il rigetto della richiesta toglie ogni effetto agli atti preliminari, compresa la decisione del Collegio centrale arbitrale, ma non conferisce diritto alcuno circa danni diretti od indiretti, o circa rimborso di spese.

Nel caso di accoglimento della richiesta è ordinata, con lo stesso Regio decreto, la immediata occupazione dei terreni, e il provvedimento ha forza esecutiva. Contro il Regio decreto non è ammesso gravame nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Ad ogni altro effetto il Regio decreto è notificato a tutte le controparti interessate ed è pubblicato nei modi prescritti nell'art. 15.

Art. 18.

Contemporaneamente alla notificazione del Regio decreto l'Opera comunica alle controparti interessate le proprie proposte circa la misura ed i modi di pagamento della indennità, o del canone o del prezzo di affitto.

Se entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Regio decreto manchi l'accordo tra le parti sulla misura e circa i modi anzidetti, decide il Collegio arbitrale provinciale costituito ai sensi dell'art. 23 e con i criteri indicati all'art. 24.

Sulla somma convenuta o fissata dal Collegio predetto sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Art. 19.

Per i terreni suscettivi di importanti trasformazioni culturali, l'Opera, ottenuto il trasferimento in proprietà, provvede sia direttamente, che per mezzo di concessionari alla esecuzione dei lavori previsti nel piano di cui al quinto comma dell'art. 15.

Le concessioni di lavori debbono farsi di regola ad organizzazioni di cui siano parte preponderante i combattenti.

Art. 20.

Le facoltà di espropriare beni rustici a carico di proprietari inadempienti che sono attribuite al Governo del Re da disposizioni legislative generali o speciali ora in vigore, possono essere esercitate dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale con la procedura indicata negli articoli 13 al 18.

Art. 21.

L'Opera nazionale gode di tutti i vantaggi attribuiti ai proprietari, ai quali si sostituisce, dalle disposizioni legislative generali e speciali.

Art. 22.

Gli affitti e gli altri contratti stipulati anche prima della pubblicazione delle presenti disposizioni legislative, dai proprietari od Enti di cui ai precedenti articoli, si intendono sciolti di diritto alla fine dell'anno colonico in corso alla data del R. decreto di cui all'articolo 14, senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data della deliberazione del Consiglio dell'Opera nazionale, con cui è chiesta l'attribuzione, lo scioglimento degli affitti o degli altri contratti avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche nel corso degli affitti accennati nella prima parte del presente articolo, può l'Opera procedere all'occupazione dei suoli, all'utilizzazione dei materiali di costruzione, presa di acque, ecc. che si trovino nei singoli fondi.

Agli affittuari od altri possessori attuali è dovuto un indennizzo da stabilirsi con la procedura segnata all'art. 18.

Art. 23.

In ogni provincia è istituito un Collegio provinciale di arbitri, del quale fanno parte il presidente del Tribunale o un magistrato da esso delegato, che lo presiede, ed un rappr[illegible] nazionale, nominato dal Consiglio di amminis[illegible] stessa.

Fa parte, inoltre, del Collegio per le controv[illegible] reni, di cui all'art. 13, appartenenti ad Enti pubb[illegible] tante dell'Ente interessato nominato dal Prefetto; [illegible] relative a terreni di privata proprietà, di cui allo stesso articolo 13, un rappresentante nominato dal proprietario o dall'enfiteuta quando si tratti di beni enfiteutici, o da tutti i condomini di comune accordo, quando si tratti di beni in condominio.

Nelle vertenze per la determinazione dell'indennizzo, di cui all'ultimo comma dell'art. 22 riguardante gli affittuari e possesori attuali dei terreni, fa parte del Collegio un rappresentante di detti affittuari e possessori.

Qualora gli interessati suddetti non nominino, entro 30 giorni dalla richiesta loro notificata dall'altra parte, il proprio rappresentante, questo è nominato dal presidente della Corte d'appello su richiesta del presidente del Collegio.

Art. 24.

L'indennità o il canone od il prezzo di affitto che il Collegio provinciale degli arbitri è chiamato ad assegnare agli Enti pubblici od ai proprietari privati, ai termini delle disposizioni dell'art. 18, è determinato sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Opera.

Art. 25.

Contro le decisioni del Collegio provinciale di arbitri è soltanto ammesso reclamo al Collegio arbitrale centrale, istituito con l'articolo seguente; esso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

La decisione del Collegio arbitrale centrale non è soggetta ad alcun gravame nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Le decisioni del Collegio provinciale non impugnate e le decisioni del Collegio centrale sono esecutive.

Art. 26.

E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale, composto di un presidente di sezione della Corte di cassazione, in attività di servizio, che lo presiede, designato dal Primo presidente; di un consigliere della Corte di cassazione, di un consigliere di Stato, di un direttore generale del Ministero dell'economia nazionale, di un titolare di cattedra universitaria di economia ed estimo rurale, tutti membri effettivi.

Fanno, inoltre, parte del Collegio quali membri supplenti un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere di Stato, e un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, di grado non inferiore a capo divisione o ad ispettore superiore.

Sia i componenti effettivi che i supplenti sono nominati con la procedura indicata all'art. 4, 1° comma; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 27.

Le funzioni di componente del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali di arbitri sono incompatibili con qualsiasi carica pubblica elettiva.

Art. 28.

L'Opera nazionale può chiedere nei casi consentiti e colla procedura dettata dalla legge l'affrancazione dal godimento di usi civici per i terreni soggetti ad obblighi di bonifica attribuiti al proprio patrimonio. Può anche chiedere tale affrancazione per terreni che sieno atti a importanti trasformazioni culturali, qualora per l'esecuzione di tali trasformazioni l'esercizio dell'uso civico rappresenti un grave ostacolo.

Art. 29.

Entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni legislative saranno emanate particolari norme per l'attribuzione e il godimento a favore dell'Opera nazionale dei terreni demaniali dei Comuni del Mezzogiorno

Art. 30.

L'Opera può assumere in concesione od in appalto opere pubbliche, la cui esecuzione serva a mettere in maggiore valore il patrimonio indicato negli articoli precedenti od in genere importanti estensioni del patrimonio terriero nazionale. Nell'esecuzione predetta l'Opera si avvale con preferenza del lavoro dei combattenti.

Art. 31.

Nella concessione o nell'appalto di lavori di cui all'articolo precedente, l'Opera nazionale è preferita ad ogni altro Ente o Società o Impresa o Consorzio; è prosciolta da ogni obbligo di cauzione e gode tutti i benefici concessi ai Consorzi di bonifica dal testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dal decreto Luogotenenziale 5 agosto 1918, n. 1256, e dalle altre disposizioni successive.

Art. 32.

All'esecuzione dei lavori menzionati negli articoli precedenti l'Opera provede direttamente a norma dell'articolo 30, ovvero concedendo o appaltando in tutto o in parte i lavori stessi a Cooperative di lavoro, a Consorzi, Societa o Imprese, che dimostrino di avere sufficienti mezzi tecnici e finanziari, ferma sempre la preferenza alle organizzazioni che, fornite di detti mezzi, dimostrino di essere composte in tutto od in parte preponderante da combattenti.

Tutti gli Enti predetti debbono impegnarsi a preferire per la esecuzione delle opere ad essi affidate, lavoratori combattenti.

L'Opera nazionale può anche promuovere la costituzione di tali Enti o parteciparvi e fornirli dei capitali e dei mezzi tecnici necessari.

Art. 33.

I terreni che costituiscono il patrimonio dell'Opera e che siano suscettivi di cultura immediata, anche con l'assistenza tecnica e finanziaria dell'Opera, devono essere da questa concessi con le modalità stabilite dal regolamento generale esecutivo, o dietro prestazione di idonee garanzie a combattenti coltivatori diretti o a cooperative di agricoltori di cui siano parte preponderante i combattenti, evitando, in quest'ultimo caso, che altri combattenti coltivatori diretti del luogo i quali presentino analoghi requisiti e garanzie rimangano esclusi dalla concessione:

1° in affitto provvisorio, durante i lavori di bonifica idraulica od agraria;

2° in affitto a miglioria, rinnovabile;

3° in affitto a miglioria, con diritto di acquisto;

4° in proprietà con obbligo di eseguire in determinato periodo di tempo i previsti lavori di trasformazione agraria.

Le parti residue di terreno che risultassero non trasformabili o non bonificabili possono essere vendute indipendentemente dagli obblighi e dalle modalità suddette, con preferenza ai combattenti od a cooperative di cui questi sieno parte notevole.

Le trascrizioni e le volture relative ai trasferimenti di proprietà previsti nel presente articolo sono eseguite gratuitamente.

Art. 34.

Gli affittuari, di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente e gli altri concessionari di cui al n. 4, dell'articolo medesimo, sono obbligati a corrispondere tempestivamente il prezzo od il canone stabiliti negli atti di concessione; ad eseguire le migliorie e trasformazioni agrarie prescritte negli atti medesimi, a curare la manutenzione degli edifici e delle opere che a loro siano affidate.

L'inosservanza di qualsiasi obbligo nascente dalla concessione, porta alla decadenza della concessione stessa pronunciata dall'Opera con la procedura stabilita dal regolamento generale esecutivo.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio centrale arbitrale da proporsi nel termine stabilito dall'art. 25.

Contro la decisione del Collegio centrale arbitrale non è ammesso gravame nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 35.

Alla scadenza del termine della concessione di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 33, le quote tornano di diritto in possesso dell'Opera che provvede a nuova assegnazione.

L'affittuario che abbia adempiuto alle condizioni prescrittegli ha diritto di preferenza alla nuova assegnazione della stessa unità culturale.

Art. 36.

E' riservata all'Opera, in ogni tempo, la prelazione in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito dei terreni ceduti in proprietà a norma dell'art. 33 Qualora l'Opera intenda esercitare il diritto di prelazione essa è tenuta a rimborsare agli aventi diritto soltanto il prezzo corrisposto all'Opera e il valore delle migliorie apportate.

Ogni controversia è risoluta dal Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 26 contro le cui decisioni non è ammesso gravame nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 37.

In applicazione delle presenti disposizioni legislative e delle leggi generali e speciali portanti benefici a favore di determinate regioni, l'Opera nazionale, per mezzo dei suoi organi centrali e locali, promuove la fondazione di colonie agricole e di nuovi centri abitati chiamandovi specialmente agricoltori combattenti; favorisce la costituzione di cooperative ed associazioni agricole di cui siano parte preponderante i combattenti; dirige ed invigila la coltivazione di terreni e l'esecuzione dei miglioramenti fondiari.

L'Opera promuove, altresì, le associazioni e gli istituti volti a conseguire la solidarietà dei coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nelle assicurazioni, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nell'esercizio delle piccole industrie accessorie a quella rurale, disciplinando all'uopo la concessione dei propri beni.

Art. 38.

L'Opera nazionale esercita direttamente o mediante organi delegati, il credito agli affittuari per i miglioramenti agrari e per le trasformazioni culturali concedendo mutui ammortizzabili a lunga scadenza. Promuove, inoltre, e agevola da parte degli istituti a ciò autorizzati, l'erogazione del credito di esercizio e del credito per l'acquisto di macchine, bestiame, attrezzi, ecc., a favore di agricoltori combattenti e di cooperative alle quali sia stata fatta la concessione di cui all'art. 33.

TITOLO III.

Azione economico-sociale

Art. 39.

L'azione economico-sociale è diretta:

a) ad agevolare ai combattenti lo svolgimento della propria attività economica e professionale;

b) a perfezionare la capacità specifica di lavoro dei combattenti ed a coordinarne l'impiego nell'interesse dell'economia nazionale;

c) a promuovere tra i combattenti associazioni di lavoro e consociazioni di lavoro e di capitale per l'esercizio di imprese all'interno ed all'estero.

Nello svolgimento di tali compiti l'Opera deve informare la sua attività al principio dell'elevamento morale e materiale delle forze di lavoro della Nazione.

Art. 40.

L'Opera nazionale, anche in concorso con lo Stato e con Enti ed associazioni che si propongono compiti educativi, con organizzazioni padronali e operaie e con aziende, promuove l'istituzione di scuole e di corsi d'integrazione e di tirocinio nel fine di estendere e di perfezionare l'educazione tecnico-professionale e culturale dei lavoratori, con particolare riguardo alla istruzione agraria dei contadini combattenti del Mezzogiorno e delle Isole.

Art. 41.

L'Opera nazionale assume o asseconda, in generale, iniziative per l'istruzione professionale, industriale, commerciale ed agraria dei combattenti e dei loro figli.

Nei luoghi dove esistono istituti o fondazioni o lasciti devoluti agli scopi suindicati, l'Opera nazionale ha facoltà di promuovere le disposizioni governative necessarie affinchè corrispondano regolarmente ai loro fini.

Facilita ai combattenti, e per quanto è possibile ai loro figli, la frequenza a scuole o corsi d'istruzione professionale e ne tutela il collocamento.

Art. 42.

L'Opera nazionale, anche in concorso con enti e con organizzazioni industriali, commerciali e sindacali, procura facilitazioni ai combattenti che si rechino all'estero nel fine di perfezionare la loro preparazione tecnico-professionale, di avviare nuove correnti di traffico ed, in generale, per svolgere forme di attività di cui si avvantaggi l'economia nazionale.

Art. 43.

L'Opera nazionale concorre con opportune cautele a dotare di un capitale di fondazione o di garanzia o di esercizio le associazioni di lavoro e le consociazioni di lavoro e di capitale, di cui siano parte preponderante i combattenti, quando abbiano per fine lo sviluppo delle attività produttrici in Italia e all'estero.

Art. 44.

L'Opera nazionale agevola in favore dei combattenti l'applicazione delle norme contenute nella legislazione sociale in genere, e di tutte le disposizioni speciali che sieno dirette ad elevare la condizione morale e materiale dei combattenti stessi.

Art. 45.

L'azione di assistenza diretta a favore dei combattenti singoli e delle loro organizzazioni cooperative può essere affidata dall'Opera nazionale, in tutto od in parte, all'Associazione nazionale dei combattenti, eretta in ente morale con R. decreto 24 giugno 1923, n. 1371.
In tale caso l'Opera determina il contributo finanziario annuo da versare all'Associazione predetta nonchè le norme per assicurarne il regolare impiego.

TITOLO IV.

Azione finanziaria.

Art. 46.

L'azione finanziaria dell'Opera nazionale si esplica mediante apposita organizzazione che compie tutte le operazioni di gestione del patrimonio dell'Istituto e le operazioni di credito attive e passive cui l'Istituto stesso è autorizzato.

Art. 47.

L'Opera nazionale cura direttamente con appositi servizi o per mezzo di organi delegati, e sempre entro i limiti delle facoltà concesse, il credito fondiario, il credito agrario, di miglioria e di esercizio, il credito personale.
Può contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, colla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, con le Casse di risparmio del Regno e con gli Istituti di emissione. All'uopo tutti i detti Istituti sono autorizzati, indipendentemente da disposizioni speciali o generali, ad accordare tali mutui.

Art. 48.

L'Opera nazionale può emettere, previa autorizzazione del Ministro per le finanze, anche col sistema dei prestiti a premi, obbligazioni garantite da ipoteca sul patrimonio immobiliare dell'Opera, o sulle annualità dovute dallo Stato così per il servizio delle polizze di assicurazione come per i contributi relativi alla esecuzione di opere di bonifica e di pubblici lavori in genere.
Può emettere, previa autorizzazione del Ministro per le finanze, obbligazioni garantite da annualità dovute dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica.
Le obbligazioni sono parificate alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Art. 49.

Gli Enti morali, Società ed Istituti, cui è fatto obbligo per legge di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni dell'Opera nazionale fino al limite di un quarto rispettivamente del tutto o della parte.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati, singolarmente, o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni emesse dall'Opera nazionale.

Art. 50.

Le obbligazioni dell'Opera nazionale sono comprese fra i titoli su cui gli istituti di emissione sono autorizzati a concedere anticipazioni.
Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale delle pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa.

Art. 51.

Al rimborso delle obbligazioni si provvede mediante estrazione annuale a sorte.
I piani di ammortamento delle obbligazioni e delle assegnazioni dei premi per i prestiti a premio sono approvati con R. decreto su proposta del Ministro per le finanze.

Art. 52.

L'Opera nazionale è autorizzata a raccogliere depositi a risparmio derivanti anche dalle organizzazioni alle quali l'Opera presta la sua assistenza.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 53.

I benefici contemplati nelle presenti disposizioni legislative sono estesi a coloro che siano provveduti di pensioni di guerra anche non privilegiate, secondo l'ordine di preferenza da stabilirsi col regolamento generale esecutivo di cui all'art. 54.

Art. 54.

Le norme esecutive per la organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale sono stabilite con:
a) regolamento generale esecutivo delle presenti disposizioni legislative;
b) regolamento per la costituzione ed il funzionamnto del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali;
c) regolamento per il personale dell'Opera;
d) regolamento per il trattamento di quiescenza di detto personale e per la Cassa di previdenza;
e) regolamenti interni, ove occorrano, relativi al disimpegno di particolari compiti dell'Opera.
I regolamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), sono approvati con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e, per i regolamenti di cui alle lettere *c*), *d*), in base alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Opera.
I regolamenti interni, di cui alla lettera *e*), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione predetto, salva l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 10.

Art. 55.

Le operazioni, gli atti e contratti relativi all'attività dell'Opera nazionale sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto.
I redditi netti dell'Opera sono esenti da imposte.
L'Opera nazionale è esente da qualsiasi tassa comunale e camerale.
Le istanze, i ricorsi e i documenti, le copie degli atti pubblici, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, ed in genere tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle presenti disposizioni legislative, anche per comprovare la libertà e la proprietà degli immobili, sono stesi su carta libera, rilasciati o compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.
I contributi dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, dovuti all'Opera nazionale, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli.
Le obbligazioni emesse dall'Opera nazionale sono esenti, oltre che da dette imposte per i loro interessi, anche dalla tassa di negoziazione, e soggette solo al bollo di centesimi dieci per ogni titolo; sono del pari esenti dalla tassa i diritti inerenti alla loro quotazione in borsa.
Gli onorari dei notai per gli atti preveduti nel presente articolo sono ridotti alla metà.

Art. 56.

I contratti di esclusivo interesse dell'Opera possono essere rogati da funzionari dell'Opera medesima, appositamente designati dal Consiglio di amministrazione con deliberazioni soggette all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 57.

L'Opera nazionale ha facoltà di esercitare per mezzo di suoi funzionari o di suoi incaricati il più ampio controllo sul funzionamento amministrativo e tecnico delle cooperative che siano obbligate verso l'Opera medesima da impegni a carattere continuativo, e sinchè gli impegni medesimi non siano stati regolarmente e pienamente assolti.
Essa promuove dalle competenti autorità i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi delle cooperative medesime.

Art. 58.

E' derogato a qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione delle presenti disposizioni legislative.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 59.

Dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni legislative, gli antecedenti proprietari dei terreni passati al patrimonio dell'Opera in forza del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, non possono più esercitare il diritto di riscatto di cui all'art. 13 del regolamento medesimo.

Art. 60.

Sulle opposizioni contro ordinanze per attribuzioni di terreni all'Opera, emesse dal Collegio centrale arbitrale, prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni legislative, continua a pronunciarsi definitivamente il Collegio medesimo a tutti gli effetti.

Sulle richieste, invece, dell'Opera per attribuzione di terreni, che siano ancora pendenti all'epoca predetta presso il Collegio centrale arbitrale, questo decide ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 15 e 20, delle presenti disposizioni legislative, salvo, quindi, l'ulteriore provvedimento di cui al citato art. 14.

Le richieste predette devono essere notificate, pubblicate ed affisse, a norma del citato art. 15.

Art. 61.

La costituzione secondo le norme dell'art. 26, e l'insediamento del Collegio centrale arbitrale devono aver luogo entro il 31 dicembre 1924.

Il Collegio centrale arbitrale, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le sue funzioni con gli attuali suoi componenti sino a che, ai sensi del comma precedente, non sarà insediato il nuovo Collegio.

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle anzidette circa la durata in carica dell'attuale Collegio centrale arbitrale.

Art. 62.

Sinchè non sarà provveduto con il regolamento generale esecutivo di cui all'art. 54, tutte le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo medesimo per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale, riguardanti la presentazione e il deposito di richieste dell'Opera nazionale e di atti a corredo, e le modalità di notificazioni e pubblicazione delle decisioni del Collegio predetto sono estese, in quanto applicabili, al procedimento per l'emanazione ed esecuzione dei R. decreto di cui all'art. 14, intendendosi sostituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la segreteria della Presidenza stessa al Collegio centrale arbitrale ed alla segreteria del Collegio medesimo.

Art. 63.

Nella prima attuazione delle presenti disposizioni legislative l'Opera può estendere il controllo di cui all'art. 57, alla costituzione delle cooperative che per precedenti impegni siano tuttora obbligate verso l'Opera medesima, salvo a provocare dalle competenti autorità i provvedimenti ritenuti al riguardo necessari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi arbitrali provinciali istituiti con il regolamento legislativo per l'Opera nazionale per i combattenti.

TITOLO I.

Collegio centrale arbitrale.

CAPO I.

Costituzione.

Art. 1.

Il Collegio centrale arbitrale, di cui all'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte d'appello.

I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa temporaneamente le veci il Consigliere della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore a cancelliere di Corte di appello.

Art. 2.

Al presidente ed ai membri effettivi del Collegio centrale è corrisposto un compenso fisso annuo nella misura determinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dallo stesso Presidente del Consiglio è determinato il compenso al segretario del Collegio ed, eventualmente, agli altri funzionari di cancelleria giudiziaria addetti all'ufficio di segreteria.

Ai componenti del Collegio, inoltre, è corrisposta una medaglia di presenza di L. 40 per ciascuna adunanza nella quale intervengono.

Il pagamento dei compensi e delle medaglie di presenza è a carico dell'Opera nazionale per i combattenti ed è eseguito semestralmente.

Il pagamento delle medaglie di presenza viene effettuato sulla scorta della liquidazione, firmata dal presidente del Collegio, del numero delle adunanze cui i componenti del Collegio medesimo sono rispettivamente intervenuti.

Art. 3.

Le deliberazioni del Collegio centrale si formano a maggioranza assoluta di voti. Per la loro validità è necessario il concorso di cinque membri tra effettivi e supplenti.

CAPO II.

Procedimento amministrativo innanzi al Collegio centrale.

Art. 4.

Le richieste del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale con la relativa documentazione di cui agli articoli 15 e 20 del sopracitato regolamento legislativo, devono essere a cura dell'Opera depositate nella segreteria del Collegio centrale.

Le richieste predette devono essere notificate dall'Opera alle parti interessate mediante atto di ufficiale giudiziario.

L'Opera nazionale cura inoltre la pubblicazione delle richieste medesime nella *Gazzetta Ufficiale* e trasmette una copia di esse al sindaco del Comune ove trovansi situati i beni, invitandolo a provvedere all'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

La eseguita affissione è attestata dal segretario comunale mediante certificato, vidimato dal sindaco, e di questo certificato deve essere immediatamente inviata copia all'Opera nazionale per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 5.

La decisione del Collegio centrale è immediatamente comunicata in copia autentica, a cura dell'ufficio di segreteria, all'Opera nazionale.

La decisione originale ed i documenti relativi rimangono depositati nella segreteria del Collegio sino alla scadenza del termine di cui al comma settimo dell'art. 15 del sopracitato regolamento legislativo.

L'Opera nazionale e gli altri interessati hanno facoltà, entro il detto termine, di prenderne visione.

Art. 6.

L'Opera nazionale, ricevuta la decisione, provvede alla notificazione di essa nei modi prescritti dall'art. 15 del sopracitato regolamento legislativo e dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7.

La notifica da parte di coloro che abbiano un diritto reale sul fondo, dell'esistenza del loro diritto, può essere eseguita o mediante atto di ufficiale giudiziario o mediante deposito dell'atto nella segreteria dell'Opera nazionale per i combattenti, che deve rilasciarne regolare ricevuta.

Art. 8.

La parte che, a norma dell'art. 15 del sopracitato regolamento legislativo, intenda opporsi alla decisione del Collegio centrale, deve notificare il proprio ricorso motivato alla controparte, mediante atto di ufficiale giudiziario.

L'originale ricorso, con il referto dell'ufficiale giudiziario, deve essere depositato nel prescritto termine nella segreteria del Collegio centrale.

Art. 9.

Scaduto il prescritto termine, senza che siano presentate opposizioni alla decisione del Collegio centrale, la segreteria del Collegio medesimo ne dà immediatamente comunicazione all'Opera nazionale inviando apposito attestato.

Art. 10.

In sede di esame delle richieste originarie dell'Opera nazionale e delle eventuali opposizioni ad esse, ed in sede di esame delle opposizioni alla prima decisione del Collegio centrale, il presidente di detto Collegio ed il Collegio medesimo possono invitare l'Opera nazionale o gli Enti, nella persona dei loro rappresentanti autorizzati, ed i privati interessati a fornire direttamente chiarimenti e notizie.

Il presidente del Collegio fissa, inoltre, alle parti un breve e perentorio termine per eventuali deduzioni scritte.

Art. 11.

Il Collegio centrale può chiedere alle autorità ed agli uffici pubblici le notizie e le informazioni di cui abbisogni.

Art. 12.

Per la comunicazione all'Opera e conseguenti notificazioni, pubblicazione ed affissioni della decisione definitiva del Collegio centrale si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

La prima decisione del Collegio centrale che risulti non impugnata deve essere pubblicata ed affissa nei modi prescritti per la decisione definitiva.

TITOLO II.

Collegi arbitrali provinciali - Costituzione.

Art. 13.

La costituzione dei Collegi arbitrali provinciali avviene su domanda dell'Opera nazionale, indirizzata al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il capoluogo della Provincia.

Presso ciascun Collegio disimpegna le funzioni di segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria nominato dal presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale.

Il segretario assiste il Collegio nelle adunanze, registra gli atti del Collegio, ed è responsabile della conservazione di essi; compie, inoltre, tutte le altre mansioni che gli vengano affidate dal presidente.

TITOLO III.

Procedimento innanzi ai Collegi arbitrali provinciali ed al Collegio centrale arbitrale.

Art. 14.

Le parti possono comparire innanzi ai Collegi arbitrali personalmente o a mezzo di un mandatario munito di procura speciale e possono presentare memorie scritte.

Art. 15.

Qualora entro il termine di cui all'art. 18 del sopracitato regolamento legislativo non siasi raggiunto l'accordo tra le parti circa la misura ed i modi di pagamento della indennità di espropriazione o del canone enfiteutico o del prezzo di affitto, la parte diligente adisce il Collegio arbitrale provinciale con atto da notificarsi alla controparte per mezzo di ufficiale giudiziario.

L'originale, munito della relazione di notifica, è depositato nella segreteria del Collegio.

Il presidente, su richiesta della parte diligente, provvede alla costituzione del Collegio arbitrale, provocando la nomina del rappresentante dell'Opera nazionale e quella del rappresentante dell'Ente o dei privati interessati, ai sensi dell'art. 23 del predetto regolamento legislativo.

Art. 16.

Nessuno dei membri del Collegio può rifiutarsi di sottoscrivere la decisione, ma può far inserire a verbale le sue osservazioni.

Art. 17.

Le decisioni del Collegio arbitrale provinciale sono depositate nella segreteria; le parti hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Per la decorrenza del termine stabilito nell'articolo 25 del sopracitato regolamento legislativo, basta che la decisione sia notificata per estratto, il quale deve contenere il dispositivo nel suo tenore integrale.

Art. 18.

Il reclamo contro la decisione del Collegio arbitrale provinciale di cui all'art. 25 del sopracitato regolamento legislativo deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario; l'originale, munito della relazione di notifica, deve essere depositato nella segreteria del Collegio centrale.

Il segretario del Collegio centrale richiama d'ufficio dalla segreteria del Collegio provinciale la decisione impugnata e gli atti sui quali essa è stata pronunziata. Agli atti il segretario del Collegio provinciale unisce, oltre la decisione originale, una copia della decisione medesima.

Dopo la decisione del Collegio centrale gli atti suddetti e la decisione impugnata sono restituiti alla segreteria del Collegio provinciale insieme con un estratto del dispositivo della decisione di secondo grado.

Art. 19.

Le decisioni del Collegio centrale arbitrale sui reclami di che all'articolo precedente sono depositate nella segreteria del Collegio stesso. Esse, a richiesta della parte diligente, sono notificate all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 20.

Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 17 e 19, il Collegio provinciale ed il Collegio centrale pronunziano anche sulle spese ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Il Collegio provinciale, inoltre, liquida in fine della decisione i compensi ai propri componenti tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata, e dell'importanza della controversia decisa; assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

Per le spese del relativo giudizio si applica la disposizione dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Regolamento per il personale dell'Opera nazionale per i combattenti.

CAPO I.

Classificazione del personale.

Art. 1.

Il personale dell'Opera nazionale per i combattenti è costituito da:

a) personale assunto con atto di nomina a tempo determinato;

b) personale assunto con atto di nomina speciale;

c) personale avventizio (assunto per bisogni saltuari od eccezionali).

L'assunzione ed il trattamento del personale medesimo sono stabiliti secondo le norme degli articoli seguenti, in corrispondenza sempre ai limiti di spesa fissati nel bilancio dell'Opera.

Art. 2.

Il personale assunto con atto di nomina a tempo determinato si distingue in dieci gradi:

Sono funzionari del primo grado:
a) il segretario generale;
b) i direttori di sezione.

Sono funzionari del secondo grado:
a) il capo ufficio avviamento professionale;
b) il ragioniere capo;
c) l'ingegnere capo;
d) il capo ufficio finanziario.

Sono funzionari del terzo grado:
a) i segretari capi;
b) gli ispettori agrari capi.

Sono funzionari del quarto grado:
a) gli ingegneri dirigenti.

Sono funzionari del quinto grado:
a) gli ingegneri;
b) i segretari;
c) gli ispettori agrari.

Sono funzionari del sesto grado:
a) l'economo;
b) il cassiere.

Sono funzionari del settimo grado:
a) i ragionieri;
b) gli assistenti tecnici.

Costituiscono il personale dell'ottavo grado:
a) gli archivisti.

Costituiscono il personale del nono grado:
a) gli agenti di campagna;
b) gli applicati;
c) i disegnatori.

Costituiscono il personale del decimo grado:
a) gli uscieri;
b) i conducenti automobilisti.

Il numero di impiegati per ciascuno dei dieci gradi è determinato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Art. 3.

Al direttore generale, nominato in conformità dell'art. 7 del regolamento legislativo per l'Opera nazionale, le norme contenute nel presente regolamento vengono applicate in quanto non contrastino con le norme del regolamento legislativo stesso, che lo riguardano.

Art. 4.

Il personale assunto con atto di nomina speciale viene assegnato, caso per caso, al grado e relativo ufficio rispondenti alle mansioni ad esso affidate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
Al personale stesso non si applicano le norme del presente regolamento, per quanto riguarda il trattamento economico, ma quelle sancite dalla legge per il contratto d'impiego privato.

Art. 5.

Il personale avventizio viene assunto per bisogni saltuari ed eccezionali dell'istituto direttamente dal capo dell'ufficio o direttore di lavori o di azienda che ne ottenga l'autorizzazione dal direttore generale.
A tutti gli effetti questo personale viene considerato come locatore d'opera privata.

CAPO II.

Norme per l'assunzione in servizio.

Art. 6.

I requisiti generali per essere ammessi a far parte del personale, con atto di nomina a tempo determinato, sono i seguenti:
1° essere cittadino italiano.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente regolamento, anche gli italiani non regnicoli;
2° aver partecipato alle campagne di guerra in reparti combattenti, tranne eccezionali casi di competenze speciali;
3° essere esente da condanne, ed avere tenuto e tenere buona condotta morale e civile;
4° essere di sana e robusta costituzione fisica, da controllarsi insindacabilmente da medici consulenti di fiducia dell'Opera prima dell'ammissione.
Nel personale dell'Opera non sono ammesse le donne.

Art. 7.

Gli impiegati sono assunti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, secondo le norme di ammissione che il Consiglio stesso delibera di adottare di volta in volta, tenuto conto di quanto dispone l'art. 6.

Art. 8.

Nella assunzione del personale di ogni grado, salve le disposizioni di legge per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, a parità di meriti, sono preferiti nell'ordine seguente:
a) gli invalidi di guerra;
b) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
c) i feriti in combattimento;
d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra.

Art. 9.

Quando il Consiglio di amministrazione deliberi di procedere a nuove assunzioni attraverso bandi di concorso, gli impiegati dell'Opera dei gradi inferiori, provvisti del titolo di studio necessario per l'ammissione nel grado ed ufficio per cui il concorso è bandito, a parità di merito, hanno la preferenza.

Art. 10.

Gli impiegati di nuova nomina, fatta eccezione per quelli dei primi tre gradi, sono assunti in servizio per un anno, a titolo di esperimento. Durante l'anno di esperimento è corrisposta all'impiegato una retribuzione mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale, e relative indennità, del grado nel quale egli viene assunto.
Al termine dell'anno di esperimento, su proposta del direttore generale, il Consiglio di amministrazione decide per l'assunzione regolare con atto di nomina a termine dell'impiegato, ovvero per l'esonero dal servizio, quando sia riconosciuto che l'impiegato stesso non corrisponde, per qualsiasi motivo, alle esigenze dell'Opera.
L'esonero dal servizio, con le predette modalità, può essere deciso anche durante l'anno di esperimento. Del provvedimento di assunzione definitiva o di esonero è data comunicazione scritta all'interessato.
All'impiegato esonerato è dovuta una indennità pari all'importo di due mesi di competenze mensili, se il periodo trascorso in servizio sia superiore ad un semestre; all'importo di un mese di competenze mensili se il periodo predetto sia inferiore ad un semestre.

Art. 11.

Gli impiegati sono assunti regolarmente, dopo l'anno di esperimento, con atto di nomina a tempo determinato, della durata, di regola, di un quinquennio.
Dopo la regolare assunzione il periodo di esperimento è computato ad ogni effetto.
Gli avventizi che siano di poi assunti con atto di nomina a tempo determinato non debbono sottostare al periodo di esperimento, di cui all'art. 10, semprechè il periodo di avventiziato abbia avuto la durata di almeno un anno; ma di tale periodo non è tenuto conto agli effetti dell'atto di nomina predetto.

Art. 12.

Indipendentemente da quanto è stabilito dall'art. 62, il direttore generale, sulla scorta delle note informative e di ogni altro elemento di giudizio ed in relazione alle esigenze del servizio, prende in esame in tempo utile la posizione degli impiegati la cui nomina a termine sia di prossima scadenza e propone al Consiglio di amministrazione la rinnovazione del relativo atto o la sua cessazione.
La cessazione deve essere notificata all'impiegato quattro mesi prima della scadenza predetta per mezzo di lettera raccomandata.

All'impiegato esonerato è dovuta un'indennità pari all'importo di una mensilità per ogni anno di servizio e fino ad un massimo corrispondente ad una annualità dello stipendio ultimo goduto.

La rinnovazione dell'atto di nomina si intende avvenuta tacitamente per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni dell'atto scaduto ove all'impiegato non pervenga, entro il termine stabilito sopra, la notifica di cessazione.

CAPO III.

Incompatibilità.

Art. 13.

Con la qualità di impiegato dell'Opera è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio od industria, e la carica di amministratore commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro, a meno che non sia accordata, caso per caso, espressa autorizzazione con deliberato del Consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale.

Agli impiegati dell'Opera è, inoltre, vietata qualsiasi forma di attività che a giudizio del Consiglio di amministrazione non sia ritenuta conciliabile con l'interesse e col decoro dell'Amministrazione.

Art. 14.

Non possono essere addetti allo stesso servizio con rapporti diretti di dipendenza, o a servizi diversi dell'Opera che abbiano tra loro rapporti diretti di controllo, parenti ed affini in primo od in secondo grado in linea retta o collaterale.

CAPO IV

Norme disciplinari.

Art. 15.

Tuto il personale dell'Opera è iscritto, per ordine di nomina, in apposita matricola, sulla quale si annotano il nome e cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, il servizio militare prestato, ed inoltre, con l'indicazione delle rispettive decorrenze, l'assunzione in servizio, le assegnazioni ai vari gradi e relativi servizi, le assegnazioni di stipendio e relativi aumenti, le successive rinnovazioni dell'atto di nomina, e gli estremi del trattamento di quiescenza.

Per ciascun impiegato è, inoltre, tenuto un foglio matricolare, che indichi oltre i dati della matricola generale, lo stato di famiglia, i compensi, gli encomi, i congedi straordinari, le assenze per malattia, le aspettative, le punizioni e tutti gli altri elementi che concernono il suo stato individuale di servizio.

Art. 16.

Gli impiegati addetti agli uffici hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercitano il proprio ufficio.

In casi eccezionali il direttore generale può autorizzare gli impiegati, che ne facciano richiesta, a risiedere temporaneamente in località vicina alla sede dell'ufficio.

Art. 17.

Gli impiegati dell'Opera debbono osservare l'orario d'ufficio, che è normalmente di sette ore.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano, il personale è tenuto a compiere il lavoro straordinario comandato senza diritto a compenso alcuno.

Il personale gode della intera vacanza o della semivacanza nei giorni stabiliti dal calendario ufficiale, salvo il caso contemplato nel precedente comma.

Art. 18.

Le assenze devono essere giustificate al capo ufficio, precisandone la causa.

Quando l'assenza stessa venga motivata da malattia, l'Amministrazione ha facoltà di disporre la visita di un medico di sua fiducia.

Tale visita ha scopo soltanto di controllo e viene fatta a spese dell'Opera.

Art. 19.

Nessun impiegato può ricusarsi di adempiere temporaneamente un incarico, anche se di competenza del grado superiore al suo, senza speciale compenso.

Art. 20.

Le domande ed i reclami che gli impiegati intendono presentare devono essere inoltrati per via gerarchica.

Art. 21.

Gli impiegati investiti di funzioni direttive sono responsabili della disciplina e della regolarità delle operazioni che compie il personale dipendente.

Art. 22.

Le norme atte a discipinare le attribuzioni ed a regolare i vari servizi sono emanate con appositi ordini di servizio dal direttore generale.

CAPO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

I provvedimenti disciplinari che possono applicarsi agli impiegati dell'Opera sono:

1° la censura scritta;
2° la sospensione da tutto o parte dello stipendio;
3° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio;
4° la revocazione;
5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi se non dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Di ciascuna deliberazione è comunicata copia autentica allo interessato e di tutte le punizioni si prende nota nel foglio matricolare di cui all'art. 15.

Art. 24.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza o per lievi mancanze di servizio;
b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
c) per violazione dell'art. 13 del presente regolamento;
d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, o verso il pubblico;
e) per irregolare condotta;
f) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere favori.

La censura è data per iscritto dal direttore generale.

Art. 25.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese; non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nell'art. 24;
b) per lieve insubordinazione;
c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi.

Nel caso di una infrazione che importi la sospensione in parola, il direttore generale comunica all'impiegato le accuse che gli si muovono e lo invita a presentare per iscritto, qualora lo creda necessario nel suo interesse, le sue osservazioni e discolpe in un termine che gli sarà fissato.

Il direttore generale dopo avere esaminato le discolpe scritte decide per la sospensione dallo stipendio, nel caso in cui trattisi di impiegati dei quattro ultimi gradi. Presenta le sue proposte al Consiglio di amministrazione nel caso in cui trattisi di impiegati degli altri gradi.

L'impiegato può gravarsi del provvedimento innanzi al Consiglio di amministrazione. I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definitivi.

Art. 26.

La sospensione dallo stipendio e dall'ufficio può durare da un mese ed un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio e dall'ufficio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate negli articoli precedenti;

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agli interessi dell'Opera ed a quelli dei privati nei loro rapporti con l'Opera e derivato da negligenza nell'adempimento dei lavori di ufficio;

d) per inosservanza del segreto di ufficio se non abbia prodotto conseguenze dannose;

e) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne la autorità;

h) per essere stato sottoposto a procedimento giudiziario penale.

Nel caso di una infrazione, che importi la sospensione in parola, il direttore generale comunica all'impiegato le accuse che gli si muovono e lo invita a presentare per iscritto, qualora lo creda necessario nel suo interesse, le sue osservazioni e discolpe in un termine che gli sarà fissato.

Il direttore generale, dopo aver esaminato le discolpe scritte, presenta le sue proposte al Consiglio di amministrazione per la sopensione dallo stipendio e dall'ufficio

L'impiegato può gravarsi del provvedimento innanzi al Consiglio di amministrazione. I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definitivi.

L'impiegato sospeso dallo stipendio e dall'ufficio non può, finchè dura la sospensione, frequentare gli uffici dell'Opera.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il direttore generale può ordinare la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio a tempo indeterminato anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare; deve, però, riferirne, al più presto, al Consiglio di amministrazione.

Deve essere immediatamente sospeso dallo stipendio e dall'uffirio l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione, od egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal servizio con privazione dello stipendio

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, l'impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti, e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non luogo a procedere anche per difetto o desistenza di instanza privata, l'impiegato può essere sottoposto a procedimento disciplinare; e, qualora sia riconosciuto passibile di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dallo stipendio e dall'ufficio finchè non abbia scontato la pena.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta.

Art. 27.

Alla famiglia dell'impiegato sospeso può essere concesso su rapporto motivato del capo dell'ufficio al quale l'impiegato medesimo appartiene, un assegno alimentare in misura non superiore al terzo delle competenze di cui l'impiegato è fornito.

Nel caso di revoca della sospensione, l'impiegato è tenuto alla restituzione di quanto la famiglia di lui abbia percepito come assegno alimentare. Il ricupero avverrà mediante ritenuta sulle competenze spettantigli.

Art. 28.

Si incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio e dall'ufficio, o per una maggiore gravità delle cause indicate negli articoli precedenti;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che possa portare pregiudizio all'Opera od a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale e di amor di Patria.

I provvedimenti di revocazione per una delle cause indicate nel presente articolo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, osservata la procedura stabilita per i casi di sospensione dallo stipendio e dall'ufficio dall'art. 26.

Art. 29.

Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati in dipendenza di affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti di ufficio con pregiudizio dell'Opera o dei privati;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione ed i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale o per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Si incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

I provvedimenti di destituzione per una delle cause indicate nel presente articolo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, osservata la procedura stabilita per i casi di sospensione dallo stipendio e dall'ufficio dall'art. 26.

Art. 30.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su conforme parere del direttore generale, il Consiglio di amministrazione riconosca insussistenti od errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione; in tal caso egli riprende il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

CAPO VI.

Cauzioni.

Art. 31.

Devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione:

il cassiere;

l'economo.

Possono inoltre esser tenuti a prestare cauzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, gli impiegati ai quali siano affidate attribuzioni che importino determinate responsabilità.

Al cassiere è corrisposto uno speciale assegno annuo determinato dal Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati i quali abbiano prestato cauzione in contanti hanno diritto ad un interesse pari a quello corrisposto dallo Stato sui buoni ordinari del tesoro.

L'assegno di cui è cenno nel capoverso secondo, non costituisce, a niun effetto, parte dello stipendio, e cessa col cessare della causa che lo giustifica.

La cauzione deve essere data in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I titoli saranno valutati al prezzo di borsa dei corsi dell'ultimo semestre, diminuito del 10 per cento.

CAPO VII.

Gerarchia - Anzianità.

Art. 32.

La posizione gerarchica degli impiegati è costituita dal grado, in conformità del quadro gerarchico, allegato primo al presente regolamento. A parità di grado, la posizione predetta è costituita dall'anzianità nel grado medesimo.

Art. 33.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultima deliberazione di nomina al grado e relativo servizio; a parità di tale data, da quella della deliberazione di nomina al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutte le deliberazioni, si tiene conto del servizio eventualmente in precedenza prestato.

A parità di ogni condizione il più anziano di età ha la precedenza.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

Art. 34.

Il segretario generale dell'Opera redige, non più tardi del marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità degli impiegati dell'Opera, secondo la situazione al 1° gennaio, e li rende ostensibili a tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale ed agli uffici dipendenti.

Nel termine di trenta giorni da quello della pubblicazione del ruolo gli impiegati possono ricorrere in via gerarchica al direttore generale, che decide in merito, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Art. 35.

Sono titoli di merito per gli impiegati che serbano buona condotta tanto in ufficio quanto fuori, ed adempiano con diligenza ai propri doveri, l'aver reso importanti servizi straordinari, l'aver eseguito lavori speciali, l'essersi distinti nell'esercizio delle proprie attribuzioni, le pubblicazioni ed i lavori scientifici fatti.

Art. 36.

Ogni qualvolta nei riguardi di un impiegato si debbano valutare tra i coefficienti di merito, la durata e la qualità del servizio, il servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 da impiegati chiamati o richiamati alle armi, è considerato servizio civile, tenuto conto, ove possibile, delle note informative compilate dall'autorità militare durante il servizio predetto. A parità di ogni altro requisito, costituiscono titoli di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra predetta, le decorazioni al valore conseguite e le ferite, le mutilazioni e le invalidità riportate.

E' considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante. Non si tiene, però, conto del servizio prestato nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 alla data dell'armistizio.

CAPO VIII.

Stipendi.

Art. 37.

Gli stipendi relativi a ciascun grado sono stabiliti in conformità della tabella, allegato secondo, al presente regolamento.

L'assegnazione iniziale dello stipendio ad ogni impiegato e le successive variazioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, entro i limiti minimo e massimo indicati nella tabella medesima.

Gli stipendi sono al netto della imposta di ricchezza mobile che, a norma della disposizioni in vigore, viene versata direttamente dall'Opera all'Erario dello Stato, e sono corrisposti posticipatamente e mensilmente nell'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, previa ritenuta delle quote per il trattamento di quiescenza.

Art. 38.

Sono stabilite indennità accessorie di carica e di caroviveri a favore degli impiegati, entro i limiti indicati nella tabella, allegato secondo, al presente regolamento.

Art. 39.

Lo stipendio ed eventuali altri assegni del direttore generale sono stabiliti col Regio decreto di nomina di cui all'art. 7 del regolamento legislativo sopracitato.

Art. 40.

Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale, può accordare agli impiegati compensi periodici in rapporto al rendimento ed ai meriti rispettivi entro, però, i limiti di spesa fissati nel bilancio.

CAPO IX.

Missioni e trasferimenti.

Art. 41.

Il direttore generale può cambiare in qualsiasi tempo, per esigenze di servizio e di disciplina, la destinazione e la residenza dei propri impiegati.

Nel provvedimento di trasferimento deve essere indicato il termine per raggiungere la residenza.

Art. 42.

Al personale inviato in missione temporanea compete:

a) Il rimborso delle spese di viaggio, secondo le seguenti norme:

Per i viaggi in ferrovia. — Agli impiegati dei primi tre gradi il rimborso del prezzo del viaggio in prima classe.

Agli impiegati dei gradi dal quarto al nono, il rimborso del prezzo del viaggio in seconda classe.

Agli impiegati del decimo grado il rimborso del prezzo del viaggio in terza classe, tranne che il percorso superi i 400 chilometri, nel qual caso è dovuto il rimborso del biglietto in seconda classe.

Per i viaggi in piroscafi ed in tramvie. — Agli impegati dei primi tre gradi il rimborso del prezzo del viaggio in prima classe; agli impiegati degli altri gradi il rimborso del prezzo del viaggio in seconda classe.

Per i viaggi in via ordinaria. — Il rimborso della spesa occorsa. Nei viaggi su vie ordinarie gli impiegati devono valersi, quando vi siano, dei mezzi di trasporto di uso pubblico;

b) Una percentuale fissa del 20 % sul totale delle spese di viaggio in ferrovia, in piroscafo od in tramvia ed una indennità di L. 0.10 per chilometro per i viaggi in via ordinaria con mezzi automobilistici;

c) Il rimborso delle spese fatte in esecuzione del mandato e nell'interesse dell'Opera;

d) La diaria per i giorni di viaggio e di soggiorno, nella misura stabilita per ogni anno dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale.

Art. 43.

Il trasferimento di residenza dà luogo al pagamento delle seguenti indennità:

1° A chi non sia capo di famiglia:

a) il rimborso della spesa effettiva di viaggio di prima, seconda e terza classe, secondo le distinzioni di cui all'art. 42, seguendo la via più breve;

b) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio o dei bagagli;

c) una diaria per il tempo strettamente necessario al viaggio.

2° A chi abbia famiglia a carico, in quanto risulti che le persone a carico abbiano seguito il capo di famiglia:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in prima, seconda e terza classe, secondo le distinzioni di cui all'art. 42, seguendo la via più breve, per sè e per le persone di famiglia a carico;

b) il rimborso della spesa effettiva previamente autorizzata dal direttore generale, per il trasporto del mobilio;

c) una diaria per l'impiegato per il tempo strettamente necessario al viaggio.

Quando il trasferimento avvenga su domanda del personale, non è dovuto alcun rimborso.

Art. 44.

Dell'invio in missione del personale dell'Amministrazione centrale deve essere data contemporanea notizia al segretariato generale.

La nota delle spese e competenze relative a missioni e trasferimenti deve essere presentata al segretario generale, con allegati documenti giustificativi.

Gli impgati che si recano in missione e che vengono trasferiti di residenza d'ufficio possono chiedere ed ottenere una anticipazione in misura non superiore ai due terzi della spesa presunta occorrente.

CAPO X.

Congedi ed aspettative.

Art. 45.

Tutto il personale assunto con atto di nomina a tempo indeterminato, ove le esigenze di servizio lo consentano, **fruisce, senza privazione di stipendio, di congedi che in complesso non eccedano trenta giorni per ciascun anno.**

Gli impiegati che si trovano **nel periodo di esperimento fruiscono, di regola, di congedi che non eccedano quindici giorni per ciascun anno. Tali congedi possono essere estesi a trenta giorni per gli impiegati che prestino servizio in località molto disagiate od infestate da malaria.**

Per il personale **subalterno il congedo è di quindici giorni.**

Art. 46.

Il direttore generale **stabilisce i turni dei congedi su proposta dei dirigenti o capi delle sezioni o degli uffici, tenendo presenti le esigenze del servizio e la rispettiva anzianità degli impiegati. Gli**

impiegati inviati in congedo possono essere richiamati, quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, prima del termine di scadenza del congedo stesso; ma sono ammessi a completare le vacanze in epoca successiva e possono anche avere un compenso in relazione alle eventuali spese straordinarie incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.

Ove le esigenze del servizio lo consentano, possono, in via eccezionale, essere sostituiti al congedo continuativo, periodi più brevi, purchè complessivamente non si ecceda il periodo annuale stabilito.

Art. 47.

Il direttore generale, su proposta dei dirigenti o capi delle sezioni o degli uffici, ha facoltà di ridurre od anche di togliere il congedo annuale a quegli impiegati i quali durante l'anno abbiano fatto frequenti assenze dall'ufficio.

Art. 48.

Possono essere concessi dal direttore generale, oltre il congedo ordinario, brevi licenze straordinarie, senza privazione di stipendio, per ragioni di comprovata necessità.

Quando queste licenze straordinarie superino complessivamente in un anno 5 giorni, i giorni eccedenti sono detratti dal congedo ordinario dell'anno in corso o successivo.

Indipendentemente dal congedo ordinario, gli impiegati possono ottenere dal direttore generale licenze straordinarie, con privazione di stipendio, per motivi eccezionali o di rilevante gravità.

Art. 49.

Gli impiegati assunti con atto di nomina a tempo determinato, che siano chiamati sotto le armi per adempiere ad obblighi militari o per arruolamento volontario in caso di guerra, sono considerati in congedo straordinario per servizio militare, e conservano durante il congedo medesimo il diritto alla differenza fra lo stipendio ed indennità accessorie loro assegnate dall'Opera e lo stipendio corrisposto dall'Amministrazione militare.

Il tempo trascorso in congedo straordinario per servizio militare viene computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato presso l'Opera, la quale continuerà a corrispondere le quote relative al trattamento di quiescenza. E' fatto salvo il rimborso delle quote di assicurazione eventualmente corrisposte per conto dell'impiegato, per mantenere in vigore la polizza di assicurazione; tale rimborso può essere effettuato sia con trattenute sulle quote di stipendio a carico dell'Opera, sia con ritenute del quinto dello stipendio dal giorno della riassunzione in servizio, sia con prelevamenti dal conto individuale dell'impiego presso la Cassa di previdenza.

Il tempo trascorso in congedo per servizo militare, in caso di guerra, non viene computato agli effetti della durata dell'atto di nomina a tempo determinato, la cui scadenza è protratta di altrettanto quanto è durato il servizio militare prestato.

Art. 50.

L'impiegato in congedo straordinario per servizio militare deve riprendere servizio entro 15 giorni dal suo collocamento in congedo.

All'impiegato che, salvo il caso comprovato di forza maggiore, abbia ritardato la sua presentazione in ufficio per la riassunzione in servizio, oltre i 15 giorni dalla data del congedo militare, può applicarsi la disposizione contenuta nell'art. 59.

Art. 51.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, di concedere agli impiegati, che ne facciano domanda, l'aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa non può essere superiore a sei mesi, ed in ogni caso non può oltrepassare la scadenza dell'atto di nomina. Durante l'aspettativa medesima non è corrisposto stipendio alcuno.

Art. 52.

L'impiegato costretto per malattia a rimanere assente dall'ufficio per un periodo di due mesi, conserva nel detto periodo il diritto allo stipendio. Allo scadere di esso periodo è collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute con metà stipendio ed indennità accessorie per un periodo non superiore ad un anno.

Qualora decorso anche il detto secondo periodo si riconosca, previ rigorosi accertamenti sanitari, che l'impiegato non possa riprendere servizio, il Consiglio di amministrazione, sempre su proposta del direttore generale, può concedergli una nuova aspettativa per un periodo di un altro anno con un terzo dello stipendio ed indennità accessorie.

Trascorso anche queso periodo senza che l'impiegato sia in grado di riprendere servizio è in facoltà del Consiglio di amministrazione di concedere una ulteriore aspettativa fino al termine del tempo determinato dall'atto di nomina oppure di procedere alla rescissione del rapporto d'impiego, ai termini dell'art. 61.

Art. 53.

Di regola, se durante i primi due mesi di aspettativa per motivi di salute si verifica la scadenza del rapporto d'impiego, quando non vi si oppongano gravi motivi, il Consiglio di amministrazione può deliberare la rinnovazione dell'atto di nomina. Se invece la scadenza predetta avviene durante il secondo periodo di aspettativa a metà stipendio, l'aspettativa stessa può prolungarsi soltanto fino a quel termine.

Art. 54.

Durante l'anno di esperimento, in caso di malattia, l'impiegato ha diritto alla intera retribuzione mensile nei primi due mesi, ed alla metà per altri due mesi.

Trascorsi i quattro mesi, se l'impiegato non può riprendere servizio cessa di far parte del personale dell'Opera.

L'anno di esperimento deve essere completato, qualora sia interrotto per causa di malattia di durata inferiore ai quattro mesi.

Art. 55.

Gli impiegati che domandino, prima della scadenza dell'aspettativa concessa per causa di malattia, di riprendere servizio, devono essere sottoposti a visita medica.

CAPO XI.

Trattamento di quiescenza.

Art. 56.

Al trattamento di quiescenza per il personale provvede apposito regolamento.

CAPO XII.

Cessazione dal servizio.

Art. 57.

Indipendentemente dai casi di mancata assunzione definitiva in servizio, durante od alla scadenza dell'anno di esperimento, di cui è cenno nell'art. 10, la cessazione dal servizio ha luogo:

1° per diniego di rinnovazione del rapporto d'impiego al termine di scadenza della sua durata (art. 12);

2° per rescissione del rapporto di impiego indipendentemente dal termine di scadenza.

La cessazione dal servizio, indipendentemente dal termine di scadenza del rapporto di impiego può avvenire:

a) per dimissioni;

b) per revocazione o destituzione dall'ufficio, in seguito a grave mancanza disciplinare;

c) per provata incapacità fisica od intellettuale dell'impiegato a continuare o riassumere il servizio;

d) per dispensa dal servizio, nell'interesse del servizio;

e) per riduzione di personale, in relazione ai bisogni del servizi;

f) per sopravvenienza del 65° anno di età.

Art. 58.

Le dimissioni possono essere volontarie o dichiarate d'ufficio ai sensi dell'art. 59.

Le dimissioni date volontariamente dall'impiegato devono essere scritte e non hanno valore nè effetto fino a quando non siano state accettate dal Consiglio di amministrazione.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle sue dimissioni.

L'esame della offerta di dimissioni da parte del Consiglio di amministrazione avviene normalmente entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio e può anche essere rifiutata quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare che possa portare all'applicazione della destituzione.

Art. 59.

Può essere dichiarato dimissionario d'ufficio l'impiegato:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che rimanga assente dall'ufficio senza giustificazione alcuna, per un tempo superiore a quindici giorni continuati;

3° che, salvo i casi di legittimo impedimento, non assuma servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito dalla deliberazione di destinazione o di trasferimento;

4° che, salvo i casi di legittimo impedimento, non si trasferisca stabilmente nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito dalla relativa deliberazione.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio.

Il rapporto d'impiego s'intende rescisso di pieno diritto nei riguardi dell'impiegato che, ai termini del presente articolo, venga dichiarato dimissionario d'ufficio.

All'impiegato dichiarato dimissionario di ufficio non compete il pagamento di alcuna indennità.

Restano fermi, però, i diritti derivantigli dal trattamento di quiescenza, stabilito a suo favore.

Art. 60.

Il rapporto d'impiego è rescisso di diritto, senza alcun termine e senza che gli impiegati abbiano alcun diritto ad indennizzo, fatto salvo il pagamento dello stipendio ed accessori maturati sino al giorno della rescissione, nei casi in cui si applicano i provvedimenti di revocazione e di destituzione previsti dagli articoli 28 e 29.

Art. 61.

Il rapporto d'impiego può essere rescisso in qualunque momento, sempre trascorsi i periodi di aspettativa di cui all'art. 52, con un preavviso di quattro mesi, nei casi in cui l'impiegato, per sopravvenutagli malattia o lesione fisica qualsiasi, oggettivamente accertabile, a giudizio dei medici fiduciari dell'Opera, abbia perduto in modo presumibilmente permanente o totale la idoneità a compiere qualsiasi lavoro confacente alle sue attitudini ed al suo grado. Il rapporto predetto si intende però rescisso, senza preavviso, allorchè la inabilità fisica ed intellettuale sia stata accertata in seguito a richiesta dell'interessato, per il qual caso, intervengono le norme dell'art. 62, e quando essa dipenda da cause di servizio.

E' in facoltà dell'Opera di far cessare il servizio in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, semprechè si sia già esaurito il procedimento prescritto dall'art. 64, corrispondendo all'impiegato, a titolo di indennità, l'ammontare delle competenze che egli avrebbe percepito rimanendo in servizio fino alla scadenza del preavviso.

A richiesta dell'impiegato, può l'accertamento della inabilità fisica o intellettuale seguire a mezzo di arbitrato medico deferito ad un collegio di tre medici, composto da un sanitario dell'Opera, da un medico di fiducia dell'impiegato e da un terzo scelto di comune accordo fra le parti, o, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Ordine dei medici per la Provincia.

Nel caso di rescissione del rapporto d'impiego per riconosciuta inabilità intellettuale o fisica è dovuta all'impiegato una indennità pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno, o frazione di anno superiore ai 6 mesi, di servizio prestato, fino al massimo di una annualità dello stipendio ultimo goduto.

Art. 62.

Quando la invalidità fisica od intellettuale dipende da malattia contratta in servizio e per causa di servizio, o per infortunio in occasione di servizio, il rapporto di impiego si intende rescisso senza preavviso.

In tale caso, quando la somma complessiva spettante all'impiegato in base al suo trattamento di quiescenza, non possa dare una rendita annua vitalizia, in base alla tariffa dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le rendite vitalizie immediate in vigore alla data di cessazione dal servizio, eguale ai quattro quinti della media dello stipendio dell'ultimo triennio, l'Amministrazione provvede alla relativa integrazione della somma.

Art. 63.

Il diniego di rinnovazione del rapporto d'impiego può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione, previa denuncia quattro mesi prima della scadenza, quando sia necessario nell'interesse del servizio.

Nel caso di mancata rinnovazione del rapporto predetto si applicano le norme sancite dall'art. 12.

Art. 64.

I provvedimenti di diniego di rinnovazione del rapporto di impiego e di rescissione del rapporto stesso, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

L'impiegato il cui rapporto d'impiego sia stato rescisso o non rinnovato, e la cui domanda di rescissione del rapporto predetto per addotta invalidità fisica od intellettuale non sia stata accolta, ha diritto di ricorrere, entro un termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento, allo stesso Consiglio di amministrazione, il quale, udito l'interessato, delibera in via definitiva.

Art. 65.

Nei casi in cui, in relazione ai bisogni dei servizi, risulti necessario addivenire a riduzioni di personale, tutti gli impiegati nei riguardi dei quali, a giudizio del Consiglio di amministrazione, sia applicabile il provvedimento, sono collocati in disponibilità, indipendentemente alla sopravvenienza del termine di scadenza quinquennale del rapporto d'impiego.

Le disponibilità non possono durare oltre un biennio.

Art. 66.

L'impiegato posto in disponibilità ha diritto di percepire un assegno pari ai due terzi dello stipendio e indennità accessorie.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'Opera, su richiesta dell'interessato, di far cessare la disponibilità chiamando l'impiegato a disimpegnare funzioni diverse da quelle inerenti al posto antecedentemente dal medesimo coperto, nel quale caso egli rientra nel godimento dell'ultimo suo stipendio.

Il periodo della disponibilità è utile agli effetti della anzianità e del trattamento di quiescenza.

Art. 67.

Nel caso che sia trascorso un biennio senza che l'impiegato collocato in disponibilità, sia stato richiamato in servizio, si fa luogo alla rescissione del rapporto d'impiego.

L'impiegato ha in tal caso diritto, senza pregiudizio di quanto gli deriva dal trattamento di quiescenza stabilito a suo favore, ad una indennità pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio raggiunto e relative indennità accessorie per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi, di servizio prestato, fino ad un massimo di 12 mensilità.

Agli effetti della determinazione dell'indennizzo di cui al precedente comma è computato anche il periodo trascorso in disponibilità.

Art. 68.

Il rapporto d'impiego per gli impiegati che compiano nel successivo quinquennio i 65 anni di età, è rinnovato limitatamente al periodo che intercorre fino al raggiungimento della età stessa.

All'impiegato che cessa di appartenere all'Amministrazione per aver raggiunti i 65 anni di età non compete alcuna indennità, fermi restando i diritti derivantigli dal trattamento di quiescenza stabilito a suo favore.

Art. 69.

In ogni caso di cessazione dal servizio, e su richiesta dell'interessato, l'Opera è tenuta a rilasciare il certificato del servizio prestato, contenente solo la indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio, della natura delle attribuzioni disimpegnate e della causa della cessazione dal servizio.

CAPO XIII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 70.

Gli impiegati assunti con regolari atti di nomina, in servizio alla data di applicazione del presente regolamento, sono collocati con la rispettiva anzianità, nel grado e relativo ufficio corrispondenti alla funzione che esercitano ed agli emolumenti di cui godono. Se tali emolumenti sono in misura superiore a quella massima cui avrebbero diritto in conformità della tabella, allegato secondo, al presente regolamento, conservano la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 71.

Al direttore generale in carica alla data di applicazione del presente regolamento è confermato, a tutti gli effetti, il trattamento economico goduto alla data medesima.

Art. 72.

Il presente regolamento ha vigore dal 1° gennaio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Allegato secondo.
Stipendi ed indennità accessorie.

Regolamento per il personale dell'Opera nazionale per i combattenti.

Grado	QUALIFICA	Assegni annui in lire			Indennità annua di caro-viveri in lire
		Stipendio		Indennità di carica	
		Minimo	Massimo		
I	Segretario generale Direttore di sezione	30,000	40,000		nessuna
II	Dirigente ufficio educazione ed avviamento professionale Ingegnere capo Ragioniere capo Capo ufficio finanziario	18,000	24,000		4200 per i funzionari con famiglia 2400 per gli altri
III	Ispettori agrari capi Segretario legale capo Segretario capo ufficio finanziario	12,000	16,000		
IV	Ingegneri dirigenti	10,800	14,400		
V	Ingegneri Ispettori agrari dirigenti aziende . . . . Ispettori agrari Segretario controllo amministrativo . . . . Segretario consulente legale Segretari amministrativi e legali	9,600	13,200	da 1200 a 1800 2000	
VI	Economo Cassiere	8,400	12,000		
VII	Ragionieri Assistenti tecnici	8,400	12,000		
VIII	Archivista	7,200	10,200		3000 per i funzionari con famiglia 2280 per gli altri
IX	Agenti di campagna Disegnatori Applicati	6,000	9,000		
	Applicate (1)	4,800	7,200		
X	Uscieri Conducente automobilista	4,800	7,200		

(1) In servizio transitoriamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'Opera nazionale per i combattenti, e per la Cassa di previdenza.

Art. 1.

E' costituita una Cassa di previdenza per gli impiegati dell'Opera nazionale per i combattenti assunti con atto di nomina a tempo determinato.

Art. 2.

Gli impiegati nelle condizioni di cui al precedente articolo possono provvedere al loro trattamento di quiescenza sia esclusivamente a mezzo della Cassa, sia a mezzo della Cassa e di contratto di assicurazione stipulato con l'Istituto nazionale delle assicurazioni con vincolo dell'Opera per la durata del servizio.

Entro un mese dalla assunzione di cui all'articolo precedente, l'impiegato deve dichiarare per iscritto per quale forma di previdenza intende optare.

Art. 3.

A favore dell'impiegato che abbia dichiarato di avvalersi esclusivamente della Cassa di previdenza, per il proprio trattamento di quiescenza, è aperto un conto individuale il quale è accreditato:

a) dell'importo mensile delle ritenute nella misura del 5 % sullo stipendio e sugli altri assegni fissi dichiarati utili dall'Amministrazione agli effetti assicurativi;

b) del contributo mensile dell'Opera nella misura del 15 % sullo stipendio e sugli altri assegni di cui al precedente paragrafo;

c) della quota annuale su cui è ripartito il « fondo speciale pro-previdenza impiegati » di cui all'art. 11;

d) delle quote di utili netti risultanti dalla gestione del fondo generale di previdenza della Cassa alla fine di ogni esercizio, in proporzione della somma complessiva accantonata, escluse da questa le contribuzioni volontarie di cui alla lettera e);

e) delle contribuzioni volontarie dell'impiegato sulle quali verrà corrisposto un interesse nella misura stabilita all'inizio di ogni semestre;

f) di qualunque altro provento che pervenga alla Cassa per qualsiasi altro motivo.

Art. 4.

A favore dell'impiegato, il quale abbia dichiarato di volere stipulare contratto di assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, o di voler mantenere il contratto in corso, è aperto un conto individuale al quale vengono accreditate:

a) le competenze di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 3;

b) un contributo mensile dell'Opera in ragione del 5 % sullo stipendio e sugli altri assegni di cui alla lettera a) dell'art. 3.

Art. 5.

Il contratto di assicurazione stipulato dall'impiegato con l'Istituto nazionale delle assicurazioni non può avere scadenza oltre il compimento del 65° anno di età, nè essere stipulato con scadenza anteriore a 20 anni. Tuttavia quando, per l'età dell'impiegato all'atto dell'assunzione, tale termine si protraesse al di là del 65° anno, il contratto deve essere stipulato per un periodo inferiore ai 20 anni, in modo da far coincidere la scadenza del contratto con il compimento del 65° anno di età.

Art. 6.

Il premio del contratto di assicurazione di cui all'art. 5 è ragguagliato al 15 % sullo stipendio e sugli altri assegni di cui alla lettera a) dell'art. 3 ed è per il 10 % a carico dell'Opera e pel rimanente 5 % a carico dell'impiegato.

Per la quota a carico dell'impiegato i premi sono riscossi mediante ritenuta mensile sullo stipendio.

Art. 7.

Nel caso di aumento di stipendio l'impiegato, sia che abbia prescelto esclusivamente la Cassa di previdenza per il proprio trattamento di quiescenza, sia che abbia stipulato in precedenza contratto assicurativo con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve dichiarare entro un mese dall'aumento se i contributi sull'aumento stesso per il trattamento di quiescenza intende siano versati interamente alla Cassa di previdenza, ovvero se per il 15 % di cui all'art. 6 intende stipulare contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o variare quello in corso.

Qualora l'impiegato nel termine predetto non abbia fatto conoscere quale forma preferisce, si presume abbia optato per i versamenti integrali alla Cassa di previdenza.

Art. 8.

Qualora il contratto di assicurazione scada prima che l'impiegato lasci il servizio, il capitale o la rendita assicurati rimangono vincolati presso l'Opera e vengono versati alla Cassa di previdenza per l'accreditamento al conto individuale dell'impiegato.

L'impiegato deve dichiarare, entro un mese dalla scadenza del contratto, se intende stipularne uno nuovo con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per il 15 %, ovvero se intende che tutto il contributo del 20 % sugli assegni di cui alla lettera a) dell'art. 3 debba essere versato alla Cassa di previdenza. In mancanza di tale dichiarazione si presume l'opzione per i versamenti integrali alla Cassa di previdenza.

Art. 9.

Qualora l'impiegato, al momento della sua assunzione in servizio, abbia già stipulato uno o più contratti di assicurazione sulla vita, l'Opera può riconoscere e mantenere in vigore tali contratti, provvedendo al pagamento dei premi fino alla quota del 15 % sugli assegni di cui alla lettera a) dell'art. 3. Tali contratti sono soggetti a tutte le norme contenute nel presente regolamento circa il trattamento assicurativo.

Qualora il premio da corrispondersi all'Istituto nazionale delle assicurazioni sia inferiore al 15 %, per la differenza l'impiegato deve dichiarare se intende stipulare un altro contratto di assicurazione, ovvero se intende che la differenza in parola unitamente al 5 % sia versata alla Cassa di previdenza. In mancanza di tale dichiarazione si presume che l'impiegato abbia optato per i versamenti delle differenze alla Cassa di previdenza.

Nel caso di insolvenza da parte dell'impiegato della parte di premio eccedente il 15 % l'Opera ha facoltà di provocare la riduzione proporzionale del contratto di assicurazione e qualora ciò non si renda possibile ha facoltà di trattenere le somme occorrenti sullo stipendio mensile.

Art. 10.

Il contratto di assicurazione non è riscattabile, nè riducibile, salvo il caso di cui all'art. 28 e sulla relativa polizza non possono essere concessi prestiti.

Quando intervengano speciali circostanze di famiglia o di carriera può esserne consentita la trasformazione in una forma diversa da quella prescelta inizialmente.

Art. 11.

Nel corso di ogni esercizio sono inscritte in un « Fondo speciale pro-previdenza impiegati »:

a) le multe inflitte al personale in base alle facoltà eventualmente stabilite al riguardo dai regolamenti interni di cui all'art. 54 del regolamento legislativo per l'Opera nazionale;

b) l'intero ammontare degli stipendi ed assegni non corrisposti per sospensione di impiegati dal solo stipendio e non dalle funzioni;

c) la metà degli stipendi ed assegni non corrisposti agli impiegati in seguito a concessioni di aspettative per motivi di salute o di famiglia, nonchè la metà degli stipendi ed assegni non corrisposti ad impiegati sospesi dal grado e dallo stipendio;

d) le medaglie di presenza corrisposte da altri Enti a funzionari dell'Opera per partecipazioni a Commissioni;

e) le rifusioni all'Amministrazione da parte di altri Enti per prestazioni effettuate da funzionari dell'Opera;

f) il 5 % delle diarie percepite dagli impiegati in occasione di missioni fuori della propria residenza;

g) una eventuale quota annuale da determinarsi dal Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

La iscrizione delle somme provenienti dalla causale di cui alla lettera c) è subordinata alla condizione che il personale mancante non sia stato in alcun modo sostituito neppure con prestazioni straordinarie.

Le somme di cui alla lettera f) sono trattenute sulle competenze degli impiegati.

Art. 12.

Il « Fondo speciale pro-previdenza impiegati » è ripartito annualmente ai conti individuali aperti agli impiegati stessi.

a) per una metà in parti uguali tra tutti i partecipanti;

b) per l'altra metà in ragione diretta degli assegni di cui alla lettera a) dell'art. 3.

Art. 13.

Gli impiegati che nell'anno siano stati assenti dall'ufficio per qualsiasi motivo, oltre il congedo ordinario, sono accreditati di una quota proporzionalmente ridotta in ragione della durata dell'assenza. La differenza resta a beneficio della massa. Non sono computate agli effetti del presente articolo le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni.

Art. 14.

Non ha diritto a concorrere nel reparto del « Fondo speciale pro-previdenza impiegati » l'impiegato che nell'anno sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio, proporzionalmente al periodo di sospensione.

Art. 15.

Il conto individuale di ciascun impiegato è addebitato dell'intera rata di premio corrisposta eventualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, qualora l'impiegato si trovi in aspettativa per motivi di famiglia, o sia sospeso dallo stipendio. Nel caso di aspettativa per motivi di salute con riduzione di stipendio non si fa luogo ad alcuna riduzione nel contributo dell'Opera.

Art. 16.

Le somme inscritte nel conto individuale sono vincolate finchè l'impiegato non cessa di prestare servizio presso l'Opera. Esse non sono nè cedibili, nè sequestrabili salvo il caso indicato nell'art. 17 o di debiti verso l'Opera.

Art. 17.

A favore dell'impiegato che cessi per qualsiasi motivo di prestare servizio presso l'Opera, è liquidato il saldo risultante dal suo conto individuale, oltre gli interessi calcolati al saggio civile legale aumentato dell'1 % per l'anno in corso fino al giorno della cessazione dal servizio. Se ha stipulato contratto di assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni la polizza è liberata dal vincolo esistente a favore dell'Opera.

Art. 18.

Nel caso di morte dell'impiegato che abbia stipulato contratto assicurativo con l'Istituto nazionale delle assicurazioni vincolato all'Opera, è corrisposto agli eredi legittimi o testamentari, ovvero alla persona indicata in vita dall'impiegato con dichiarazione scritta, il saldo risultante dal conto individuale, oltre agli interessi calcolati al saggio civile aumentato dell'1 % per l'anno in corso fino al giorno della morte. E' altresì liberata da ogni vincolo la polizza di assicurazione.

Art. 19.

Nel caso di morte di impiegato il quale abbia prescelto la Cassa di previdenza esclusivamente, per il trattamento di quiescenza, se egli non lascia coniuge, nè figli minori, agli eredi legittimi o testamentari, ovvero alla persona indicata nei modi di cui all'art. 18, è devoluto l'intero saldo del conto individuale con gli interessi calcolati al saggio civile legale aumentato dell'1 % per l'anno in corso fino al giorno della morte.

Art. 20.

Nel caso che l'impiegato di cui all'art. 19 lasci il coniuge o figli minori spettano a questi le competenze indicate in detto articolo; ma qualora l'ammontare delle ritenute versate dall'impiegato, del contributo dell'Opera, sugli stipendi ed assegni indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3, e degli utili annuali accreditati, risulti in una somma inferiore a quella che sarebbe stata versata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni se l'impiegato defunto avesse stipulato, con i premi corrispondenti sulla base delle ritenute e del contributo sopraindicato, una assicurazione mista a 20 anni, l'Opera corrisponde la differenza a favore del coniuge superstite o dei figli minorenni. Per calcolare l'ammontare della somma che sarebbe stata corrisposta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in caso di sinistro, si adotta la tariffa normale, escluso quindi ogni trattamento con tariffe di favore.

Art. 21.

In caso di malattia contratta in servizio e per causa di servizio, o per infortunio verificatosi in servizio e che rende inabile l'impiegato a continuare le sue prestazioni presso l'Opera, provvede l'art. 62 del regolamento per il personale. Le somme occorrenti per il trattamento di quiescenza, oltre quelle accantonate nel conto individuale dell'impiegato, restano a carico dell'Opera.

Art. 22.

A favore dell'impiegato che abbia dichiarato di avvalersi esclusivamente della Cassa di previdenza per il proprio trattamento di quiescenza può l'Opera consentire in qualsiasi momento, a richiesta dell'interessato, che, per l'ammontare dei versamenti indicati alla lettera *a*) e *b*) dell'art. 3, venga stipulato un contratto di assicurazione vincolato a favore dell'Opera, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 23.

Il complesso delle somme accreditate nei conti individuali e nell'annuale « Fondo speciale pro-previdenza impiegati » costituisce il patrimonio della Cassa di previdenza, che ha gestione separata e distinta dal patrimonio dell'Opera ed è proprietà individuale e vincolata degli impiegati.

Art. 24.

All'amministrazione della Cassa di previdenza provvede un Comitato esecutivo presieduto dal direttore generale dell'Opera, il quale ne ha anche la rappresentanza giuridica. Del Comitato fanno parte, come membri, il segretario generale, il ragioniere capo, un capo ufficio e due impiegati di grado non superiore a segretario, nominati dal direttore generale.

Art. 25.

Tutte le somme di spettanza della Cassa di previdenza sono investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Possono anche essere concessi mutui agli impiegati fino alla concorrenza di due terzi del loro conto individuale ed in misura non superiore ad una annualità di stipendio. Tali mutui sono rimborsati mediante cessione del quinto dello stipendio e, nel caso di cessazione dal servizio, mediante trattenuta integrale del residuo debito sul saldo di liquidazione del conto individuale. I mutui stessi devono, inoltre, esser coperti da speciale polizza di assicurazione temporanea.

Art. 26.

La Cassa di previdenza può contrarre mutui coll'Opera nazionale allo scopo di concedere anticipazioni, indipendentemente da quelle di cui all'art. 25, ai funzionari dell'Opera per la costruzione e l'acquisto di abitazioni economiche per loro esclusivo uso.

Art. 27.

Le spese di gestione della Cassa di previdenza sono a carico dell'Opera nazionale per i combattenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Per gli impiegati, i quali abbiano in corso un contratto di assicurazione vincolato all'Opera e stipulato in precedenza alla istituzione della Cassa di previdenza, si provvede ai sensi dell'art. 4.

Quando concorrano le condizioni di polizza essi possono in qualunque tempo riscattare il contratto in corso e versare l'ammontare della somma riscattata nel conto individuale per conseguire il trattamento di quiescenza esclusivamente con la Cassa di previdenza. In tale caso l'Opera versa nel conto individuale una volta tanto, il 20 % della differenza tra i premi corrisposti all'Istituto nazionale delle assicurazioni senza interessi e la somma ottenuta col riscatto della polizza.

Art. 29.

Per gli impiegati nelle condizioni di cui all'art. 1 che alla costituzione della Cassa di previdenza non abbiano ancora stipulato contratto di assicurazione ed abbiano rilasciato le relative ritenute presso la Cassa dell'Opera nazionale, il conto individuale è accreditato dell'ammontare corrispondente alle somme stesse e dei relativi interessi al tasso del 5 %.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 404.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. B. Piatti, in Milano.

N. 404. R. decreto 13 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. B. Piatti, di Milano, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 405.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della regificazione del ginnasio Bartolomeo Zucchi, in Monza.

N. 405. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della regificazione del ginnasio Bartolomeo Zucchi, di Monza.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Aquila, di Bastida Pancarana (Pavia), di San Gregorio d'Alife (Caserta), di Montestrutto (Torino) e di Carlantino (Foggia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato **per gli affari** dell'interno, Presidente del Consiglio dei **Ministri**, a S. M. il Re, in udienza del 23 marzo 1924, sul **decreto** che scioglie il Consiglio comunale di Aquila.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni presentate dal sindaco, da quattro assessori e da tredici consiglieri comunali di Aquila, sui ventisette in carica, si è reso necessario assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali, appare indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri necessari per provvedere adeguatamente alle esigenze di quella civica azienda.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1916, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aquila è sciolto.

Art. 2.

Il signor gr. uff. Gustavo Fara è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

Per insanabili dissidi sorti da tempo fra i componenti l'Amministrazione comunale di Bastida Pancarana, questa trovasi nella impossibilità di normale funzionamento, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente.

Le ripercussioni che tali dissensi hanno avuto sulla popolazione hanno, inoltre, diviso ed eccitato gli animi, determinando, nei riguardi dell'ordine pubblico, una situazione assai delicata, che costituisce una permanente minaccia di perturbamento della pubblica tranquillità.

Poichè ogni tentativo di appianare i contrasti è riuscito infruttuoso, appare indispensabile, sia per evitare l'ulteriore pregiudizio alla civica azienda, sia, e principalmente, per ragioni d'ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 234 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. avv. Aurelio Parisi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il **Ministro** Segretario di Stato per gli **affari** dell'interno, **Presidente** del Consiglio dei Ministri, **a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924**, sul decreto che scioglie il **Consiglio comunale** di San Gregorio **d'Alife, in provincia di Caserta.**

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta dal Prefetto sull'amministrazione comunale di San Gregorio d'Alife, in seguito a denunzie e reclami della cittadinanza, ha rilevato numerose irregolarità, persistenti violazioni di legge, l'assoluto abbandono dei pubblici servizi particolarmente della viabilità, dell'igiene, della nettezza urbana, della polizia mortuaria; il deplorevole disordine dell'ufficio municipale. Per inettitudine e scarso interessamento della civica rappresentanza, persone estranee all'Amministrazione hanno avuto diretta ingerenza nella trattazione degli affari municipali ed un assessore ha illegalmente maneggiato danaro dell'Ente, questioni di vitale interesse, già avviate dalla precedente Amministrazione, sono rimaste abbandonate con grave pregiudizio per la finanza del Comune; i favoritismi ed abusi si sono compiuti con provvedimenti di spiccato carattere partigiano, quali l'oneroso acquisto di inadatti locali per la sede municipale, l'avviamento di liti temerarie, l'arbitraria riduzione delle contravvenzioni forestali, la ritardata esazione di rate per il taglio di boschi comunali, la disparità di trattamento usata verso i contravventori della fida pascolo. Gravi irregolarità risultanti nella tenuta degli atti di stato civile sono state dall'inquirente denunciate all'autorità giudiziaria.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha reso giustificazioni inattendibili.

L'azione deficiente e partigiana della rappresentanza elettiva ha intanto suscitato nella popolazione un vivo e diffuso malcon-

tento, che ha già dato luogo ad incidenti e fa temere più gravi conseguenze.

Anché per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinare i pubblici servizi e dare assetto alla finanza dell'Ente, mediante un periodo di gestione straordinaria, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale del San Gregorio d'Alife, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Adolfo Ventriglia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montestrutto, in provincia di Torino.

MAESTA',

L'atteggiamento assunto dall'amministrazione comunale di Montestrutto di fronte alle correnti politiche nazionali ha provocato nella popolazione un vivo malcontento che, inasprendo a mano a mano i rapporti fra le parti in contrasto, ha determinato una situazione delicatissima, che non potrebbe ancora perdurare senza gravi minaccie di turbamento della pubblica quiete.

Al fine di ridare la serenità nell'ambiente e per evitare i pericoli, che possono derivare dallo stato di cose suaccennato, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montestrutto, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Luigi Ferrando è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carlantino, in provincia di Foggia.

MAESTA,

L'amministrazione comunale di Carlantino si è recentemente ridotta da quindici a cinque consiglieri soltanto, sicchè il prefetto ha dovuto assicurare il funzionamento della civica azienda a mezzo di un suo Commissario.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico, profondamente turbate anche dall'opera faziosa e partigiana degli amministratori rimasti in carica, non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per l'integrazione della rappresentanza elettiva, occorre fornire il Commissario dei maggiori poteri che gli diano modo di provvedere adeguatamente alle esigenze dell'Ente. Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglo dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carlantino, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Camillo Ianigro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comu-

ne, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1924.

Scioglimento delle Amministrazioni di tre Opere pie di Casale Monferrato.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata dal Prefetto di Alessandria per lo scioglimento delle Amministrazioni del Pio istituto della Misericordia, del Regio orfanotrofio di San Giuseppe e della Pia Casa della Provvidenza di Casale Monferrato, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza nel detto Comune;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le Amministrazioni del Pio istituto della Misericordia, del Regio orfanotrofio di San Giuseppe e della Pia Casa della Provvidenza di Casale.

La gestione delle anzidette Opere pie è affidata al signor cav. dott. Renato Vittadini, consigliere aggiunto presso la Sottoprefettura di Casale.

Il Commissario dovrà proporre, nel termine di tre mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 20 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO PREFETTIZIO 26 marzo 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Castellero.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castellero;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, il quale assunse il servizio il giorno 10 gennaio 1924, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza locale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castellero, è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 26 marzo 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data della ricevuta: 8 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Boulini Marco e Catullo Amelia — Titoli del debito publico al portatore: n. 6 — Ammontare della rendita: L. 300 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° luglio 1923).

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Intestazione della ricevuta: Cedola del certificato n. 239541 di proprietà di Luciani Teresa, smarrita dall'ufficio postale di Francavilla d'Este — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 65 — Consolidato 5 % —Scaduta il 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 29 corrente, in Reana del Roiale, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 31 marzo 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 81

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 4 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	131 42	Belgio	109 40
Londra	98 764	Olanda	8 485
Svizzera	398 71	Pesos oro	17 20
Spagna	300 50	Pesos carta	7 57
Berlino	—	New-York	22 941
Vienna	0 0325	Oro	442 65
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 23
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	50 07
	5.00 % netto	96 40
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 86

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.